

Cognome, Nome	Titolo della comunicazione	giorno e ora	aula
Aboi Rubio, Diego	<i>Los lugares de culto. ¿Es posible la reciprocidad?</i>	27/03/2009 15.00	A101

La libertad religiosa abarca todas las dimensiones del hombre, es interna como externa y se manifiesta tanto en el espacio como en el tiempo. El ejercicio de la libertad se concreta en los lugares de cultos, en ellos los creyentes se reúnen para encontrarse con la trascendencia a través de la oración y de los actos rituales. Los Estados no pueden negar esta realidad social que debe ser regular para armonizar los intereses de toda la sociedad. En el presente trabajo analizaremos las distintas legislaciones estatales sobre los lugares de culto. En primer lugar, se abordará el ámbito Occidental con sus distintas formas de regular el hecho religioso (iglesias-estado, sistema de separación, sistema de cooperación); y en segundo lugar presentaremos la legislación de los Estados musulmanes, con sus diversos matices, en cuanto a los lugares de culto. Finalmente una vez expuestas las diversas legislaciones intentaremos responder a la cuestión de si es posible la reciprocidad en cuanto a los lugares de culto.

Apellániz, Santiago de	<i>Algunas consideraciones sobre la libertad religiosa en el epistolario político de san Ambrosio de Milán.</i>	27/03/2009 15.15	A207
-------------------------------	---	---------------------	------

El epistolario político de san Ambrosio ofrece, por lo que se refiere a sus elementos de moral social, la caracterización de algunos aspectos relativos a la libertad religiosa. Estos aspectos -fundamentalmente dos: la libertad de las conciencias en materia religiosa y la libertad de palabra del obispo- han de contextualizarse, doctrinalmente, en su modo de entender y fundamentar las relaciones entre las autoridades política y religiosa. Este será el propósito de la presente comunicación. De este modo, si bien la concepción ambrosiana de la libertad religiosa tiene como condición de posibilidad el cauce abierto por los Acuerdos de Milán del 313, su sustrato teórico estaría contenido en el modelo de dualidad de ámbitos preconizado por el santo en su epistolario político. A su vez, el obispo de Milán sustenta este modelo en cuatro pilares fundamentales: el protagonismo del Dios verdadero en la historia de los hombres, la desacralización del poder temporal, la autonomía relativa del poder civil y el papel de la autoridad religiosa en los asuntos temporales. En este entramado, Ambrosio reiterará, en sus distintas controversias con la autoridad política, la necesaria libertas dicendi del obispo frente al poder temporal y se posicionará con claridad en relación al respeto debido a la libertad de las conciencias de los ciudadanos del Imperio en materia religiosa.

Bernardini, Paola	<i>Il principio giuridico di reciprocità.</i>	27/03/2009 15.30	A105
--------------------------	---	---------------------	------

Sono essenzialmente tre le prospettive da cui è possibile esaminare il principio di reciprocità: dal punto di vista della sua definizione astratta, dal punto di vista del suo contenuto concreto e dal punto di vista del suo ambito di applicazione. La prima prospettiva si limita a definire il che cosa è la reciprocità. La seconda indica quali sono i contenuti, le azioni, ed i valori reciprocabili. La terza, come ovvio, si preoccupa di indicare, o delimitare, i suoi destinatari. Tutte e tre queste prospettive sono importanti da analizzare, quando si tratta di affrontare il tema della reciprocità in rapporto al diritto alla libertà di religione. E, in sostanza, queste tre prospettive - seppure distinguibili teoricamente - sono nella pratica sovrapponibili. Secondo la definizione che si darà della reciprocità, discenderanno, infatti, contenuti e modalità diverse per la sua applicazione. Iniziando dalla prospettiva astratta della sua definizione formale, è possibile distinguere la nozione avalutativa di reciprocità dalla nozione etica-giuridica della stessa. La prima nozione, diffusa tra gli economisti, definisce la reciprocità in termini di mutuo vantaggio. Essa prescrive di "fare agli altri quello che si vorrebbe fatto a se a condizione che gli altri facciano lo stesso". Adottando questa logica, saremmo giustificati a violare l'altrui diritto alla libertà di religione, quando l'altro lede la nostra. Così facendo, tuttavia, accetteremmo che il diritto alla libertà di religione da indisponibile divenga una pura concessione che lo Stato può decidere di sospendere. Alla base del diritto sta piuttosto una nozione normativa della reciprocità, sintetizzabile nella regola aurea: "fai a (tutti) gli altri ciò che vuoi (o dovresti volere) gli altri facciano a te". Si può ravvisare come già in questa definizione formale e astratta siano indirettamente inclusi i contenuti (non preferenze ma beni indisponibili) e l'estensione universale e non-condizionata del principio giuridico di reciprocità.

Blanco, María	<i>Libertad religiosa y laicidad.</i>	27/03/2009 15.45	A207
----------------------	---------------------------------------	---------------------	------

Entre la doctrina, no faltan quienes al referirse al origen del concepto "laicidad" lo centran en el contexto eclesial y, con un carácter crítico, lo focalizan en una visión estamental de la Iglesia; visión absolutamente superada. No se puede dejar a un lado el impacto producido por la eclesiología del Vaticano II; un alentador modo de entender la actuación de los cristianos en su escenario profesional, social... global que ha llevado una superación de la sociedad estamental, de la que sólo quedan restos en los "archivos temporales" sirviéndome del léxico informático. En los derechos humanos hay un núcleo intangible para poder actuar en democracia: un fuerte componente de verdad imprescindible para la verdadera democracia y el diálogo social constructivo. En ese sustrato no manipulable hay valores que tienen razón de verdad, aunque el modo de articular las relaciones jurídico-políticas con el factor religioso varía notablemente en los Estados dependiendo de las coordenadas culturales, sociales, históricas... y esa articulación puede entenderse como gestión pública del factor religioso; esto es "el conjunto de instrumentos con los que el poder público procede en relación con las religiones y creencias". En esa gestión no hay que confinar las religiones al ámbito privado.

Cognome, Nome	Titolo della comunicazione	giorno e ora	aula	2
Campagnola, Maria Elena	<i>La reciprocità nella celebrazione dei matrimoni interreligiosi.</i>	27/03/2009 15.45	A202	
I matrimoni misti rappresentano un ambito nel quale è possibile rilevare l'applicazione della reciprocità per il rispetto della libertà religiosa. In tale ambito in effetti si è avuta un'intensa attività ecumenica, tra le Chiese cattolica e le altre chiese e comunità ecclesiali. Per il legislatore canonico, in osservanza dello spirito ecumenico, la mista religione non è più considerata come un impedimento, ma una semplice proibizione alla celebrazione di tali matrimoni, richiedendo solo la previa licenza della competente autorità ecclesiastica, con modalità di applicazione lasciate all'autonomia alle conferenze episcopali. Le difficoltà sono ovviamente connesse alle rispettive concezioni dottrinarie che devono trovare un punto di equilibrio che è diverso come sono diverse le concezioni stesse. Così Per quel che riguarda il matrimonio contratto tra una parte cattolica ed una parte ortodossa la Commissione per il dialogo fra ortodossi e cattolici romani in Svizzera non ha ottenuto una perfetta reciprocità riguardo alla forma da adottarsi nella celebrazione di questi matrimoni. Infatti pur partendo dallo stesso presupposto, ossia dalla sacramentalità del matrimonio, la parte cattolica riconosce la validità della forma ortodossa e accorda la dispensa dalla forma, mentre la parte ortodossa non concede la dispensa nel caso in cui le celebrazioni avvengano nella chiesa cattolica. Mentre nel caso in cui il matrimonio venga ad essere celebrato tra una parte cattolica ed una parte appartenente alla chiesa valdese, pur disciplinando in modo differente la forma canonica delle nozze, nell'ambito della mutua comprensione e della "reciprocità", i nubendi dopo aver adempiuto gli obblighi previsti dalle reciproche confessioni di comune accordo possono scegliere la forma di celebrazione che ritengono essere più conforme al loro cammino di vita. Tali unioni pur essendo fonte di preoccupazioni per le rispettive chiese dovrebbero essere visti come un'opportunità per stabilire attraverso forme di pastorale congiunta un dialogo ecumenico più proficuo.				
Díaz de Terán, María Cruz	<i>Factor religioso, pluralidad de las culturas y tolerancia.</i>	27/03/2009 15.15	A105	

Una primera aproximación a los desafíos del multiculturalismo revela la importancia que en la problemática cultural actual ocupa el fenómeno religioso. La religión inspira, orienta, guía, en definitiva, es uno de los elementos más relevantes dentro del debate sobre pluralismo cultural. En esta comunicación se esbozan razones que sostienen que, en el ámbito de la libertad religiosa, tolerancia, verdad y libertad deben ir de la mano. Asimismo, se aportan ideas para una posible vía de superación de los dos términos que desequilibran el binomio libertad religiosa-tolerancia: el laicismo y el fundamentalismo.

Ferrari, Maria Aparecida	<i>Rispetto della libertà e tolleranza del male.</i>	27/03/2009 15.45	A105	
Il rapporto tra la società politica e le differenze nel credere e nell'agire religioso si edifica a partire dal principio del rispetto della libertà. Anche in questo campo la tolleranza va concepita e vissuta nella cornice dell'attuazione della libertà religiosa e non sulla base dello scetticismo.				

Ferrero, Mattia F.	<i>Intolleranza e discriminazioni contro i Cristiani nelle società occidentali.</i>	27/03/2009 15.30	A207	
Tramontate le ideologie nel XX Secolo, nelle società occidentali si sta assistendo ad un ritorno del religioso che, tuttavia, porta con sé una nuova secolarizzazione. La religione, infatti, non tanto scompare (anzi, trova maggior diffusione) quanto, piuttosto, viene marginalizzata, relegata nella sfera privata e, così, resa influente nelle scelte morali, culturali e politiche delle nostre società. In altri termini, è messa fortemente in discussione la libertà religiosa istituzionale (ma non solo) e paradossalmente tale fenomeno affligge più le confessioni religiose maggioritarie di quelle di minoranza. Gli esempi concreti di questo trend sono numerosi: il rifiuto della libertà di magistero e la pretesa di ridurre al silenzio la Chiesa quando interviene su public issues, la blasfemia e la denigrazione della Chiesa sui media e nel dibattito pubblico, il rifiuto o le difficoltà nel garantire l'obiezione di coscienza sulle questioni eticamente rilevanti (aborto, matrimoni tra appartenenti allo stesso sesso, adozione di minori da parte di gay o lesbiche, ricerca su embrioni umani), gli ostacoli alla libertà di educazione dei figli da parte dei genitori in accordo alle proprie convinzioni e via dicendo. L'OSCE, a partire dal 2005, ha avviato un programma per la tolleranza e la non discriminazione degli appartenenti a tutte le confessioni religiose ed è la prima Organizzazione Internazionale ed al momento l'unica ad aver preso in considerazione nella propria attività anche l'intolleranza e le discriminazioni contro i Cristiani che avvengono nelle società occidentali. La reciprocità nella tutela della libertà religiosa consiste nel tutelare le confessioni di maggioranza allo stesso modo di quelle di minoranza. Le vignette che appaiono quotidianamente sui giornali contro Papa Benedetto o il film Camino hanno trovato la medesima reazione da parte dei governi occidentali di quella riservata alle vignette contro Maometto o il film Fitna? L'autore, oltre ad approfondire il tema sul piano scientifico (è in corso di pubblicazione una monografia sulla tutela della libertà religiosa in ambito OSCE), dal 2005 partecipa ai lavori dell'OSCE relativi alla tolleranza e non discriminazione, presentando statements sulle violazioni contro i Cristiani.				

Guerrieri, Antonio	<i>Oltre la fede. La moschea...</i>	27/03/2009 15.15	A101	
Il problema della reciprocità in tema di libertà religiosa con riguardo alla costruzione di edifici di culto concerne in particolar modo l'islam, per la crescente richiesta di costruire moschee. Poiché la reciprocità impone il confronto tra termini omologhi, diventa inevitabile chiedersi se nel rapporto tra paesi occidentali e paesi mediorientali la moschea sia il 'reciproco' di luoghi di culto non-islamici quali una chiesa cristiana o una sinagoga e trarne le debite conseguenze giuridiche. La moschea svolge funzioni non solo religiose, ma educative e politiche, per cui l'appello alla reciprocità per negare giuridicamente, e/o osteggiare politicamente, la costruzione di 'moschee' sulla base della supposta simmetria tra chiese che non è possibile costruire nei paesi 'islamici' e moschee che si vuol costruire in Europa è un argomento (almeno in parte) errato, perché tale simmetria non esiste (o è comunque solo parziale). La legittimità della richiesta di parte musulmana di costruire moschee come attuazione del diritto di libertà religiosa andrebbe invece valutata in relazione alla 'musalla' (piccola cappella destinata esclusivamente alla preghiera) più che alla moschea. O se non altro, consentire la realizzazione di moschee dovrebbe avere come conseguenza - in un'ottica di reciprocità - la richiesta ai paesi 'islamici' del diritto di erigere edifici di significato equivalente: quindi non piccole cappelle con l'unica funzione del culto, ma vere e proprie chiese anch'esse, come le moschee, dotate di potenzialità (non solo religiose, ma) educative e politiche.				

Ingoglia, Antonio	<i>Tutela della libertà religiosa e concordato, oggi in Brasile.</i>	27/03/2009 15.00	A202	
--------------------------	--	---------------------	------	--

Nel quadro della tematica – che è tratta ad oggetto del nostro convegno di studi – relativa alla tutela paritaria dei diritti delle collettività religiose in ambito internazionale, una qualche attenzione non può essere negata anche alla disciplina prevista dagli accordi di tipo concordatario. E ciò non tanto per il riconoscimento, che troviamo nei preamboli dei concordati più recenti, del principio universale della libertà individuale in materia religiosa, bensì per l’inserimento in tali accordi di clausole che mirano ad assicurare nei confronti dei gruppi religiosi non cattolici e dei loro membri condizioni di libertà almeno pari a quelli previsti per i cattolici. Sul punto va osservato che tali clausole, vuoi che ribadiscano una riserva espressa in favore degli appartenenti a comunità non cattoliche vuoi che evochino più semplicemente il principio di non discriminazione per motivi confessionali, costituiscono un indice particolarmente significativo dell’attuale tendenza ad un’espansione dell’ambito concordatario rispetto ad un punto tradizionalmente rimesso alla competenza sovrana degli Stati. E difatti, nel passato si era molto scettici sulla possibilità di contemplare in sede pattizia norme riguardanti l’uguale libertà delle minoranze religiose, per l’obiezione che, trattandosi di temi di rilevanza interna, su di essi “gli Stati non sono soliti ammettere interventi diplomatici della Chiesa”; sicchè, se da un lato, app ariva incongruo che le nazioni stipulanti acconsentissero, a negazione della propria sovranità, l’intromissione dell’autorità ecclesiastica in un ambito implicante valutazioni di ordine pubblico interno, dall’altro si riteneva che nessun richiamo di tal genere potesse effettuarsi in un accordo stipulato nella forma della convenzione bilaterale come il concordato.Comunque, ai giorni nostri, come s’è accennato, si registra un indirizzo opposto, in quanto l’internazionalizzazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione per motivi religiosi, mentre ha fatto cadere le preclusioni statuali inerenti a subiecta materia, ha consentito di riflesso l’inclusione nei testi concordatari di apposite clausole riguardanti tali principi[, conforme peraltro con la diversa posizione che la Chiesa cattolic a ha assunto in proposito dopo il concilio Vaticano II, il quale, se non ha escluso che l’autorità civile possa stabilire misure speciali di garanzia nei confronti dei cattolici, richiede però che “nello stesso tempo a tutti i cittadini e a tutte le comunità religiose venga riconosciuto e sia rispettato il diritto alla libertà in materia religiosa”. Di tale linea, che risulterebbe peraltro confermativa dell’opinione secondo cui il concordato viene proponendosi oggi come uno strumento sempre meno caratterizzato in senso confessionale e sempre più come “uno strumento neutro” di promozione della libertà religiosa, ne è una ulteriore riprova anche il recentissimo accordo di portata generale concluso dalla Santa Sede con la Repubblica federale del Brasile, nel quale l’enunciazione del principio generale del pieno “rispetto del diritto di libertà religiosa, della diversità culturale e della pluralità confessionale del Paese&rdq uo; viene poi reso esplicito, nella successiva proposizione normativa, mediante l’impegno specifico di garantire l’insegnamento religioso cattolico in termini non esclusivi né privilegiari, attendendo, secondo i termini usati nell’accordo, all’organizzazione di insegnamenti “di altre confessioni religiose, nel rispetto

Longino Lombardi, Filomena	<i>Primi documenti in materia di libertà religiosa.</i>	27/03/2009 15.00	A207	
-----------------------------------	---	---------------------	------	--

Primi documenti in materia di libertà religiosa: Carta delle Nazioni Unite 1945. Dichiarazione Universale 1948. I Patti del 1966. Dichiarazione universale 1981. Dichiarazione di Vienna 1993. Art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo (1950).

Madonna, Michele	<i>Carattere sacro della Città Eterna, libertà religiosa e reciprocità. Brevi note sul caso della moschea di Roma.</i>	27/03/2009 15.30	A101	
-------------------------	--	---------------------	------	--

Con una disposizione del Concordato del 1929 (art. 1 cpv.), il Governo italiano si era impegnato a preservare il “carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi”. Tale norma è invocata dalla Santa Sede alla fine degli anni '30 per impedire il progetto, poi abbandonato da Mussolini, di far erigere una moschea a Roma. La questione torna alla ribalta negli anni '50, su proposta della diplomazia egiziana. La Segreteria di Stato si oppone nuovamente, richiamando l'art. 1 cpv., e trova l'appoggio del Governo, guidato dal partito cattolico. A partire dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II, la Chiesa richiama la centralità del diritto di libertà religiosa per ogni uomo, qualunque sia il suo orientamento religioso. Con l'accordo di revisione del Concordato (1984), viene modificata la norma sul “carattere sacro” della Città Eterna. L'art. 2.4 del vigente Concordato (“La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità”). non è più in alcun modo invocato in senso limitativo della libertà religiosa degli acattolici. Ed emblematica in tal senso è proprio la costruzione della Grande Moschea di Roma. Alla solenne inaugurazione del luogo di culto islamico, nel 1995, sono presenti, oltre al Capo dello Stato e al sindaco di Roma, il nunzio apostolico ed il segretario del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso. Giovanni Paolo II ritiene tale avvenimento “un segno eloquente della libertà religiosa qui riconosciuta per ogni credente”, considerando “significativo che a Roma, centro della cristianità e sede del successore di Pietro, i musulmani abbiano un loro proprio luogo di culto nel pieno rispetto della loro libertà di coscienza”, al contrario di alcuni paesi islamici nei quali mancano “altrettanti segni di riconoscimento della libertà religiosa”. Si tratta di un esempio importante dell'affermazione da parte della Chiesa del carattere universale del diritto di libertà religiosa, accanto alla rivendicazione di una reciprocità di riconoscimento, in particolare nei rapporti con l'Islam.

Pérez Madrid, Francisca	<i>El princio de reciprocidad en los acuerdos concordatarios.</i>	27/03/2009 15.15	A202	
--------------------------------	---	---------------------	------	--

El Acuerdo concordatario firmado entre el Principado de Andorra y la Santa Sede en 2008 fue sometido a una cuestión de constitucionalidad antes de su ratificación. Entre las razones aducidas, los reclamantes afirmaban la falta de reciprocidad del Acuerdo concordatario. La afirmación no estaba justificada a la luz del texto. Así se observa cómo la Santa Sede, se compromete en diversas ocasiones frente al Estado a realizar determinadas acciones. No obstante, vale la pena estudiar si la reciprocidad es una nota fundamental exigible en los pactos bilaterales firmados entre los Estados y la Santa Sede, es decir, si debe darse un equilibrio entre los compromisos y obligaciones que asumen las partes signatarias. En la Comunicación analizaré esta cuestión, a través de los Concordatos más recientes y de la normativa internacional sobre los Tratados.

Cognome, Nome	Titolo della comunicazione	giorno e ora	aula	4
Rossano, Stefano	<i>Libertà religiosa in Europa.</i>	27/03/2009 15.00	A105	

Il pluralismo religioso è un fenomeno che si inserisce nella tradizione tipicamente europea della libertà religiosa, a fronte dell'aumento delle comunità religiose dopo la Riforma protestante del XVI secolo. Questo non significa soltanto che in Europa sono presenti molte religioni e molti movimenti religiosi. Una pluralità di religioni c'è sempre stata in Europa. Ciò che caratterizza il pluralismo religioso attuale è il fatto che in Europa esistono molte religioni non solo “di fatto”, ma anche “di diritto”, nel senso che, di fronte alla legge, hanno diritto di esistere, di predicare le proprie dottrine e di praticare i loro riti religiosi, di fare propaganda e di avere adepti, con la sola condizione che tutto si svolga nei limiti della legge dello Stato e della pubblica moralità. Ma quello che è più importante è che tutte le religioni e i movimenti esistenti in Europa hanno un “uguale” diritto di esistere. Ciò significa che una religione non ha “più diritto” di altre a esistere e ad operare, per il fatto di essere la religione “vera” o la religione “più vera”; che nessuna religione ha diritto a un trattamento privilegiato da parte dello Stato a motivo della sua “verità” o dei “valori religiosi”, di cui è portatrice. Piuttosto lo Stato può privilegiare una religione a motivo dei legami storici o culturali che essa ha avuto o ha con lo Stato, o meglio con una società civile di uno Stato, ma non può privilegiarla a motivo della sua “verità religiosa”. Così, anche nel caso in cui lo Stato conceda a una religione, per motivi di ordine storico e culturale, un trattamento privilegiato, non può impedire alle altre religioni di fare pubblica propaganda delle proprie dottrine e di praticare i propri riti. In altri termini, una religione può ritenere di essere la “vera” religione o anche l'unica vera; ma ciò non le conferisce il diritto di esigere dallo Stato un trattamento di favore. Tuttavia la conseguenza del pluralismo religioso è per molte persone il “relativismo” in campo religioso; la religione diventa così, sempre più un fatto privato. Non c'è una vera religione, ma tutte le religioni sono uguali e ugualmente vere, nel senso che tutte, sia pure per strade diverse, conducono a Dio o, più precisamente, allo stesso fine. Perciò una religione vale un'altra; quindi non resta che scegliere quella che è più confacente con le proprie aspirazioni e le proprie attese. Meglio ancora, poiché tutte le religioni hanno aspetti buoni e meno buoni, la cosa più saggia è scegliere il “meglio” da tutte le religioni. Il pluralismo religioso ha un impatto che sulle realtà tradizionali ha effetti non trascurabili, in cui già i fenomeni di frammentazione delle religioni tradizionali e di secolarizzazione costituiscono fattori di problematicità (si pensi, ad esempio, in campo biomedico, alle differenze registrabili rispetto alle differenti realtà religiose attorno a tematiche come la dignità personale, la morale, la sessualità, il dolore o la stessa morte, ma anche ai concetti di laicità dello Stato e diritti umani). La situazione è attualmente definita da fenomeni di diverso segno.

Testa Bappenheim, Stefano	<i>La libertà religiosa in Cina dopo la lettera del 2007 di S.S. Benedetto XVI.</i>	27/03/2009 15.30	A202
----------------------------------	---	---------------------	------

Dopo la riforma costituzionale del 1982, che reintrodusse il principio di libertà religiosa, ed i regolamenti del 2005 sull'esercizio del culto, la consacrazione, nel 2006, senza il placet della Santa Sede, dei Vescovi di Anhui, Kunming e Xuzhou, segnò un riaccendersi delle tensioni fra Roma e Pechino. Allo scopo d'avere un quadro globale della situazione, perciò, S.S. Benedetto XVI riunì a Roma, nel gennaio 2007, un gruppo di delegati da Taiwan, Hong Kong e Macao affinché delineassero, insieme ad esperti della Curia, nuove vie. Queste riflessioni hanno trovato ampia eco nella lettera del Papa ai cattolici della Cina, del 29 giugno 2007, con la quale, in particolare, venivano abrogate le disposizioni speciali del 1981, sull'ordinazione dei Vescovi, e quelle del 1988 sui rapporti fra la Chiesa 'patriottica' e quella 'clandestina'. Nel 2007, poi, ci furono anche il L anniversario della fondazione della 'Chiesa patriottica', e la scelta del successore di Mons. Fu Tieshan, alla cattedra episcopale di Pechino, cui venne eletto Li Shan, sacerdote di 42 anni della parrocchia di Dongtang: da notare che la sua nomina ebbe l'accordo preventivo della Santa Sede, come riferito da un comunicato ufficiale pubblicato sull'Osservatore romano: per la prima volta dopo 50 anni, dunque, il Vaticano annunciò ufficialmente un'ordinazione episcopale in Cina. Parallelamente, poi, anche la nomina di Mons. Xiao Zehang a Vescovo coadiutore della diocesi di Guizhou era stata oggetto d'un avallo da parte di Roma. Nello stesso periodo, però, la morte nelle prigioni politiche cinesi di Mons. Han Dingxiang, Vescovo di Yongnian, poneva la situazione della libertà religiosa in Cina sotto tutt'altra luce, come autorevolmente testimoniato anche dalla recentissima lettera del Segretario di Stato ai Vescovi cinesi, e la situazione vuol essere approfondita dal più ampio sviluppo della proposta di comunicazione qui riassunta con estrema concinnitas.